

Provincia di Salarno Città Romantica

OGGETTO: Commissione Locale per il Paesaggio ex articolo 41 L.R. n.16/2004 e succ. mod. e L.R. n.10/82. Momina Componenti.

IL SINDACO Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Premesso che:

- la Regione Campania con la Legge nº 1 del 5 gennaio 2011, pubblicata sul B.U.R.C. nº 2 del 10 gennaio 2011, ha provveduto, tra l'altro, all'abrogazione dei commi 2 e 3 del predetto art. 41 della L.R. 16/2004 a far data dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore ai sensi degli art. 4 e 5;
- con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 03.10.2017 l'Amministrazione ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Locale per il paesaggio di supporto al Funzionario Responsabile al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Dato atto:

- questa Amministrazione pertanto giusta scadenza del citato organo collegiale nominato il 03.10.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 deve provvedere al rinnovo dei membri della Commissione Locale per il paesaggio;

Considerato che:

- l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania con nota prot 942/SP del 7 luglio 2011 ha chiarito, tra l'altro, che "per i Comuni sprovvisti di CE (Commissione Edilizia) al Responsabile Unico del procedimento che sostituisce ai sensi del TUEL n. 267/2000 l'attività della CE, si affiancano i cinque esperti previsti dalla stessa L.R. n.10/1982 con applicazione dei medesimi criteri di composizione e nomina";
- con nota circolare esplicativa prot 2011.0602279 del 02.08.2011 l'Assessorato ha ulteriormente precisato che:
- 1. L'avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/04 NON modifica il regime della delega, già conferita ai Comuni della Campania, inerente la funzione amministrativa attiva regionale, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
- 2. E' vigente la disciplina di cui all'allegato alla L.R. n. 10/82, con le procedure ivi previste per la istituzione della Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.) unitamente alle specifiche modalità di individuazione, elezione dei relativi componenti, nonché della durata della stessa.
- 3. All'attualità, NON c'è alcun cambiamento normativo per i Comuni provvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ove è istituita, con deliberazione del Consiglio Comunale e con le procedure previste dalla disciplina disposta dall'allegato alla L.R. n. 10/82, la Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.);
- 4. <u>I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.)</u>, ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale di fatto abrogato, come già detto, dall'art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. n. 01/2011 per poter continuare ad esercitare la funzione regionale Loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex. art. 148 del d.lgs. n.42 del 22.01.2004. e ss. mm. e ii., costituita dal Responsabile Unico del Procedimento che, ai senti del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, interenti la relativa composizione, nomina e durata.
- 5. Sia la C.E.C.I. sia l'ex O.C. devono mutare la loro denominazione in quella di "Commissione Locale per il Paesaggio", di cui all'art. 148 del Codice;
- 6. Tale riarticolazione funzionale continua a garantire i requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 146 del Codice BB. CC. . Visti i DD.MM. n. 23.1.1954 e 28.3.1985 con cui il territorio del Comune di Positano è stato dichiarato "di notevole interesse pubblico" ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1947 e, quindi sottoposto a tutela quale bene paesaggistico ambientale, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Viste le Leggi della Regione Campania n° 54 del 29/05/1980, n°65 del 01/09/1981 e n°10 del 23/02/1982 con cui sono sub – delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall'art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del DPR 24 luglio 1977, n° 616;



Provincia di Salarno Città Romantica

Richlamate le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981, n. 65 – tutela dei beni ambientali" allegate alla L.R. n.10/82 con cui si stabilisce, tra l'altro, che "i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub – delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal dirigente comunale competente (sostituzione operata dall'art. 49, comma 2, punto 12, L.R. n.16/2004) visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale Integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali ... Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82, comma II – lettera b), d) ed f) del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporre per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali ...";

Visto l'art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.ed i., che prevede:

- 1. "Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6";
- 2. "Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio",
- 3. "Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli <u>articoli 146, comma 7, 147</u> e <u>159</u>"; Evidenziato pertanto che:
- l'abrogazione introdotta dalla Legge Regionale n. 1 del 5.1.2011 non comporta alcuna modifica al regime di delega ai Comuni in materia paesaggistica, per cui continua ad applicarsi la disciplina dell'allegato 1 della L.R. n.10/1982 con le procedure ivi previste riguardo alla composizione dell'organo;
- a termine della predetta Legge Regionale Campania 23/02/1982, n°10, (indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n°65: "Tutela dei beni ambientali") i membri esperti nominati a formare l'organo collegiale per l'esercizio delle funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale, vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte consecutive;

Rilevato che occorre, quindi, nominare i cinque componenti che siano in grado di assicurare una multidisciplinarietà di competenze nelle materie della tutela paesaggistica, della storia dell'arte e dell'architettura, del restauro, del recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, della progettazione urbanistica ed ambientale, della pianificazione territoriale, delle scienze agrarie o forestali, della gestione del patrimonio naturale, come richiesto dalla citata L.R. n°10/82 e succ.mod.;

Atteso che la nomina dei membri è di competenza del Consiglio Comunale con votazione "limitata", e la deliberazione assembleare di costituzione della commissione deve riportare l'annotazione, per ogni componente, della materia di cui è esperto;

Ricordato che ogni consigliere comunale può indicare un solo nominativo;

Dare atto che è ineleggibile il soggetto che abbia già espletato tale incarico per più di due volte consecutive, o i soggetti dipendenti del Comune o consiglieri comunali;

P

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei cinque membri esperti in materia paesaggistica-ambientale, qualificati per costituire la "Commissione locale per il Paesaggio" per le funzioni sub-delegate al Comune di Positano dalla Regione Campania; Nominati pertanto gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: ______ che provvedono a distribuire le schede per la votazione segreta ed a raccogliere le stesse richiuse e contenenti l'espressione del voto da parte di ciascun consigliere; Effettuata votazione mediante scheda segreta con n._____ consiglieri presenti e votanti e constatato l'esito della stessa, da parte del Presidente con l'assistenza degli scrutatori consiglieri _ _____, che risulta essere il seguente: voti riportati n°; voti riportati n°; - voti riportati n°; - voti riportati n°; - voti riportati n° Il Sindaco autorizza la distruzione delle schede, non essendovi contestazioni: Visti: il D.Lgs. 267/2000, con successive modifiche ed integrazioni; lo Statuto comunale; il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Con voti



Provincia di Salerno Città Promantica

PROPONE DI DELIBERARE

- A) di Istituire la (C.P.L.) " Commissione locale per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 148 del D.to Lgs. N. 42/2004 e succ. mod.int., mediante la nomina di cinque membri esperti in materia paesaggistica-ambientale, da affiancare al Responsabile Unico del procedimento, così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata;
- B) di dichiarare eletti membri della Commissione locale per il Paesaggio i Sigg.ri, esperti nelle materie a fianco di ciascuno indicato così come precisato dal Sindaco:
 - voti riportati n° (esperto in),
 voti riportati n° (esperto in);
- C) dare atto che, ai fini dell'accertamento dei requisiti, all'atto dell'insediamento della prima seduta i membri eletti dovranno produrre autocertificazione attestante l'insussistenza di condizioni ostative a ricoprire cariche nella P.A., nonché attestazione sulle competenze in materia corredata da relativo curriculum;
- D) dare atto che l'efficacia delle nomine di cui al precedente punto B) resta subordinata all'avvenuta presentazione del curriculum da parte dei componenti;
- E) dare atto che la "Commissione Locale per il Paesaggio" è presieduta dal Responsabile dell'Area o da un suo delegato.
- F) di dare atto che le modalità di funzionamento della Commissione in argomento, per quanto non sia già stabilito dalla Legge, sono previste dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione; Con voti

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Positano, 26 novembre 2020

ti e

ю

9.

il

4

ю

ai

in

le

er

i")

e,

le

el

di

e

la

la

lel

IL SINDA

Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Vista la precedente proposta di Deliberazione:

Riscontratane la regolarità Tecnica;

Esprime il seguente parere:La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO Positano, 26 novembre 2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata <dott. Sergio Ponticorvo